

taxnews

DOGANE & ACCISE

giugno 2023



Le novità in ambito di:

- legislazione
- prassi
- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI



Settore doganale

- 💠 Commissione europea Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping del 2 maggio 2023
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/903 della Commissione del 2 maggio 2023 che introduce misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina
- 💠 Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/919 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/934 della Commissione dell'11 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- 💠 Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
- 💠 Regolamento (UE) 2023/966 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/968 della Commissione del 16 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- 🔥 Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio
- 💠 Regolamento delegato (UE) 2023/996 della Commissione, del 23 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1033 della Commissione del 25 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese



Settore doganale

- Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1050 della Commissione del 30 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
- 💠 EU Customs Reform Proposta di riforma dell'unione doganale dell'UE
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Avviso del 08 maggio 2023 Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE - maggio 2023
- Agenzia Dogane e Monopoli Avviso del 5 maggio 2023 Adesione dell'Iraq alla Convenzione TIR e potenziamento dell'International TIR Data Bank (ITDB)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Avviso dell'11 maggio 2023 Accordo UE-ISRAELE -Territori non ammessi al trattamento tariffario preferenziale
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Avviso del 19 maggio 2023 Circolazione in Italia di veicoli provenienti dall'Ucraina intestati a cittadini ucraini rifugiati
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Avviso del 22 maggio 2023 Istruzioni per la corretta compilazione delle dichiarazioni doganali per importazione di merci in regime di uso finale (End Use)

🥰 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2023. (23A02530) (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2023)
- Modalità attuative dell'articolo 23, comma 12, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. (23A03148) (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2023)
- ❖ Causa C-412/21, Dual Prod: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare Romania) Dual Prod SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate («Rinvio pregiudiziale Accise Direttiva 2008/118/CE Articolo 16, paragrafo 1 Autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa Provvedimenti di sospensione in successione Natura penale Articoli 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Principio della presunzione d'innocenza Principio del ne bis in idem Proporzionalità»)

SETTORE DOGANALE | UNIONE EUROPEA



Commissione europea - Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping del 2 maggio 2023

Con l'avviso in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 154 del 2 maggio 2023, la Commissione europea ha informato che, salvo l'apertura di un riesame secondo la procedura descritta nel documento, le misure antidumping introdotte con Regolamento di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione del 17 gennaio 2019 sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese scadranno il 19 gennaio 2024.

Come da avviso pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, alla stessa data scadranno anche le misure compensative introdotte, sulle importazioni dei medesimi prodotti, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione del 17 gennaio 2019.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/903 della Commissione del 2 maggio 2023 che introduce misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina

Il regolamento in trattazione ha stabilito che nel periodo tra il 3 maggio 2023 e il 5 giugno 2023, alcuni prodotti originari dell'Ucraina (frumento, granturco, semi di colza e semi di girasole) potevano essere immessi in libera pratica o assoggettati ad altri regimi doganali (perfezionamento attivo, zona franca, deposito doganale) soltanto negli Stati membri diversi da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del regolamento e dell'Avviso che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso sull'argomento.



Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE L121 del 5.5.2023 l'accordo volontario di partenariato (VPA) raggiunto tra l'Unione europea e la Guyana in relazione all'applicazione delle normative nel settore forestale e al commercio del legno e dei suoi derivati, che prevede l'adozione tra le parti di un sistema di licenze FLEGT per attestare la produzione legale del legno e dei suoi derivati spediti dalla Guyana nell'Unione.

L'accordo, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificheranno per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie, avrà una validità di dieci anni e sarà prorogato automaticamente per periodi consecutivi di cinque anni, salvo rinuncia preventiva di una delle parti.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/919 della Commissione del 4 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento in commento è intervenuto a modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/804, relativo all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), per modificarne l'elenco di cui all'art. 1, par. 2 a seguito alla fusione e al cambio di denominazione di alcune società cui è riconosciuta l'applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping.

Per approfondimenti, si rinvia alla lettura del regolamento e della Comunicazione TAR N. 2023 - 30 emanata dall'Ufficio Tariffa e Classificazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/934 della Commissione dell'11 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il regolamento in oggetto, emanato in seguito a un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 2016/1036, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex (esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato), attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402 20 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

L'aliquota di tale dazio antidumping definitivo è stabilita al 23,7% del valore netto franco frontiera dell'Unione, ma sono previste aliquote individuali ridotte applicabili alle importazioni da talune società.

Al contempo, con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/935, pubblicato nella medesima data, per le importazioni dei prodotti di cui sopra, fabbricati dalla società Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd., è stata stabilita l'applicazione del dazio antidumping definitivo con l'aliquota individuale del 6,9%.

Sul tema, oltre ai due regolamenti citati, è possibile consultare anche la Comunicazione TAR n. 2023-32 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce il Meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM) prevede un sistema di tassazione sui gas serra incorporati in alcune categorie di prodotti (elencati nell'Allegato I. Macrocategorie: Cemento, Energia elettrica, Concimi, Ghisa, Ferro, Acciaio, Alluminio, Sostanze chimiche) provenienti da paesi con normative sulle emissioni meno severe di quelle dell'Unione Europea.

Verrà istituito un registro, "Registro CBAM", in cui gli importatori, qualificandosi preventivamente come dichiaranti CBAM autorizzati (o nominando un rappresentante doganale indiretto abilitato allo scopo), dovranno dichiarare la quantità di merci importate nell'anno solare precedente, quantificandone i gas serra incorporati.

Attraverso un sistema di acquisto/vendita dei cosiddetti "Certificati CBAM", gli importatori compenseranno la differenza tra il prezzo del carbonio pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate e il prezzo delle relative quote di carbonio nell'Unione Europea.

L'applicazione del regolamento si attuerà in due fasi:

- la prima, transitoria, a decorrere dal 1° ottobre 2023;
- la seconda, permanente, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il Centro Studi BDO ha predisposto una Tax Alert sull'argomento, consultabile nella sezione dedicata del sito di BDO Italia.



Regolamento (UE) 2023/966 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

Il Regolamento (UE) 2023/966 interviene a modifica del regolamento (CE) n. 338/97, che disciplina il commercio delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione, nonché delle specie il cui stato di conservazione richiede il monitoraggio e la regolamentazione del commercio da, per e all'interno dell'Unione europea.

Le modifiche, che riguardano principalmente le definizioni e gli elenchi di specie contenuti nell'Allegato del regolamento 338/97, si sono rese necessarie per tenere conto degli emendamenti apportati alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione nel corso della diciannovesima sessione della Conferenza delle parti della Convenzione ("CoP 19") svoltasi a novembre 2022.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione del regolamento e del relativo allegato.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/968 della Commissione del 16 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con il Regolamento in trattazione, emanato dalla Commissione a seguito della conclusione del riesame effettuato in previsione della scadenza delle misure antidumping introdotte con regolamento di esecuzione (UE) 2017/336, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici TARIC: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, e 7225 99 00 45.

L'aliquota generale del dazio antidumping è determinata nella misura del 73,7% e sono previste aliquote individuali ridotte per alcune società, elencate al paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del regolamento (entrato in vigore il 18 maggio scorso) e della Comunicazione TAR n. 33 del 17.05.2023 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio

Attraverso l'introduzione del Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, il legislatore interviene in materia di sicurezza generale dei prodotti.

È stato scelto lo strumento del regolamento per garantire uniformità e coerenza di applicazione a livello europeo, evitando le divergenze tipiche del recepimento delle direttive europee nella normativa nazionale da parte dei singoli Stati Membri.

Il regolamento, che modifica la direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e il regolamento (UE) n. 1025/2012 e abroga le direttive 2001/95/CE (sicurezza generale dei prodotti) e 87/357/CEE (ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori), si pone l'obiettivo generale di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori e stabilendo norme essenziali e modernizzate in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi sul mercato (anche online), cui tutti gli operatori economici dovranno adeguarsi.

Il regolamento entrerà in vigore il 12 giugno 2023 e sarà applicato a decorrere dal 13 dicembre 2024.



Regolamento delegato (UE) 2023/996 della Commissione, del 23 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso

Il Regolamento delegato (UE) n. 2023/996 che è intervenuto a modifica del Regolamento (UE) n. 2021/821, di cui ha disposto la sostituzione integrale dell'allegato I, contenente l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (EU Dual-Use Control List), al fine di agevolarne la consultazione da parte degli operatori economici e delle Autorità competenti per il controllo.

L'aggiornamento straordinario si è reso necessario allo scopo di assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza nell'ambito del controllo delle esportazioni, includendo i prodotti soggetti a controllo definiti nel quadro del "Gruppo Australia", forum informale di Paesi che, attraverso l'armonizzazione dei controlli sulle esportazioni, si pone l'obiettivo di garantire che queste non contribuiscano allo sviluppo di armi chimiche o biologiche.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1033 della Commissione del 25 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1033 della Commissione è intervenuto a modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1080 e 2020/1081, istitutivi, rispettivamente, di un dazio antidumping definitivo e di dazi compensativi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, per fornire alcuni chiarimenti sul prodotto oggetto delle misure.

In particolare, è stato modificato l'articolo 1, paragrafo 1 di entrambi i regolamenti, per specificare che tutto il vetro solare che soddisfa le caratteristiche tecniche e fisiche indicate è soggetto alle misure (antidumping e compensative), sia esso utilizzato per moduli fotovoltaici, collettori fototermici piatti di energia, arredamento, per la costruzione di serre o per altri fini.



Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni

Con l'avviso (2023/C 183/02), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 183 del 25 maggio 2023, la Commissione informa gli operatori dell'Unione Europea che, salvo apertura di un riesame, in data 13 febbraio 2024 scadranno le misure compensative introdotte con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione dell'11 febbraio 2019 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela (Biodiesel) originari dell'Argentina.

La Commissione informa inoltre che possono essere presentate domande di riesame, specificandone modalità e termini di presentazione.



Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1050 della Commissione del 30 maggio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il regolamento in trattazione, emanato a seguito della conclusione del riesame effettuato in previsione della scadenza delle misure antidumping istituite nel 2017 con Regolamento (UE) 2017/1019, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, attualmente classificati con i codici TARIC 7214 10 00 10, 7214 20 00 20, 7214 30 00 10, 7214 91 10 10, 7214 91 90 10, 7214 99 10 10, 7214 99 95 10), originari della Bielorussia.

Sono esclusi dalle misure:

- barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza;
- altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare.

Il dazio antidumping è determinato in misura pari al 10,6% del valore franco frontiera dell'Unione e si applica con decorrenza 1° giugno 2023.



EU Customs Reform - Proposta di riforma dell'unione doganale dell'UE

La Commissione Europea ha annunciato di aver presentato proposte per quella che annuncia come "la riforma più ambiziosa e globale dell'unione doganale dell'Ue dalla sua istituzione nel 1968".

Le proposte formulate giungono a seguito di un lungo percorso di analisi e monitoraggio delle attività doganali nell'Unione europea dall'introduzione del Codice doganale dell'Unione, Reg. UE 952/2013, in vigore dal 2016, e tengono conto di rilievi, critiche e raccomandazioni emersi, tra gli altri, dal Report 2022 del Gruppo dei Saggi (formato da esperti esterni, riuniti dalla Commissione europea allo scopo di contribuire al dibattito interistituzionale generale sul futuro dell'unione doganale) e della recente Relazione Speciale 13/2023 della Corte dei Conti Europea sulla figura dell'Operatore Economico Autorizzato (AEO).

In questo contesto, il 17 maggio è stata presentata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013.

In estrema sintesi, di seguito le principali novità proposte:

- un pacchetto di processi doganali più semplici e chiari, con l'obiettivo di snellire gli adempimenti, tanto per gli operatori economici, quanto per le autorità;
- riforma e rafforzamento della disciplina AEO, attraverso l'introduzione della nuova qualifica di "Trust and Check Trader", che consentirà agli operatori economici riconosciuti come tali di fruire di notevoli ulteriori semplificazioni e agevolazioni di carattere doganale;
- introduzione di un approccio comune in materia di sanzioni amministrative;
- la rimozione dell'esenzione dai dazi doganali attualmente prevista per le spedizioni con valore inferiore a 150 Euro, accompagnata da semplificazioni procedurali nell'ambito dei commerci business-to-consumer attuati tramite *e-commerce*:
- la creazione di una Autorità doganale dell'Unione Europea, cui sarebbero attribuite funzioni di coordinamento e indirizzo per le autorità doganali dei singoli Stati Membri e di gestione unificata dell'analisi dei rischi;
- la creazione dell'EU Customs Data Hub, in cui confluirebbero tutti i documenti relativi alle attività doganali svolte negli Stati Membri e che consentirebbe di implementare la gestione dei rischi a livello unionale e la cooperazione con altre autorità competenti;

Per maggiori approfondimenti sulla proposta di riforma, si rimanda alla consultazione della sezione dedicata del sito della Commissione Europea.

SETTORE DOGANALE | PRASSI



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 08 maggio 2023 - Decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE - maggio 2023

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che, nel corso della riunione del 4 maggio u.s., il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento dell'ente.

Per effetto di tale decisione il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è stato incrementato al 3,75%, a far data dal 10 maggio 2023.

È opportuno sottolineare che il suddetto tasso ha effetto sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, come previsto dal codice doganale dell'Unione.



Agenzia Dogane e Monopoli - Avviso del 5 maggio 2023 - Adesione dell'Iraq alla Convenzione TIR e potenziamento dell'International TIR Data Bank (ITDB)

Attraverso questo avviso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli segnala l'avvenuta conclusione, da parte della Repubblica dell'Iraq, delle formalità relative all'adesione alla Convenzione T.I.R. (Transport International Routier), di cui è diventata la 78esima Parte Contraente.

Il "Regime di transito TIR", istituito dalla Convenzione, rende possibile, attraverso l'utilizzo del cosiddetto Carnet TIR, il trasporto di merci tra due uffici doganali di Paesi aderenti (ufficio di partenza e ufficio di destinazione) senza controlli doganali presso gli uffici di passaggio intermedi.

Il trasporto deve essere effettuato da idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori e almeno una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR deve avvenire su strada.

Nell'avviso, l'Agenzia rende inoltre noto che il Segretariato TIR dell'UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ha sviluppato due applicazioni per dispositivi mobili (una per le Dogane e una per i titolari di Carnet TIR) al fine di agevolare l'accesso alle informazioni presenti nell'International Tir Data Base (ITDB) ed estendere l'interconnessione tra i sistemi doganali nazionali ed il sistema internazionale e-TIR.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso dell'11 maggio 2023 - Accordo UE-ISRAELE - Territori non ammessi al trattamento tariffario preferenziale

Tramite l'avviso in trattazione e la comunicazione TAR-031 del 10 maggio 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa gli operatori dell'integrazione nella banca dati TARIC, ad opera della sezione TAXUD della Commissione europea, di nuove misure relative al riconoscimento del trattamento tariffario preferenziale all'importazione nell'Unione di prodotti originari di Israele.

I prodotti fabbricati negli insediamenti israeliani situati nei territori che si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana dal giugno 1967 non sono ammessi a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione UE-Israele.

In base a quanto convenuto tra l'Unione europea e Israele, dal 1° febbraio 2005 le dichiarazioni su fattura, le dichiarazioni su fattura EUR-MED, i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED emessi in Israele recano il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto; il trattamento preferenziale all'importazione nell'Unione è rifiutato per le merci la cui prova dell'origine indichi che la produzione qualificante ha avuto luogo all'interno dei territori di cui sopra.

In tale contesto, ai fini della concessione del trattamento preferenziale, l'integrazione effettuata in TARIC prevede, a far data dal 16 maggio 2023, l'indicazione nella dichiarazione doganale di importazione del codice documento Y864, con cui <u>l'importatore dichiara</u>, sotto la propria responsabilità, che "La prova dell'origine indica che la produzione che determina l'origine non ha avuto luogo all'interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana".

L'<u>elenco aggiornato</u> delle località non ammissibili e dei relativi codici postali è consultabile sulla pagina internet della Commissione Europea relativa all'Accordo tecnico UE-Israele.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 19 maggio 2023 - Circolazione in Italia di veicoli provenienti dall'Ucraina intestati a cittadini ucraini rifugiati

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende nota l'avvenuta definizione, attraverso la Circolare prot. 14744 del 12 maggio 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile (Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione), delle modalità per il rilascio delle targhe EE per consentire la circolazione in Italia dei veicoli di proprietà di cittadini ucraini in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea, ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati a fronte dell'evento bellico tuttora in corso.

L'Agenzia segnala che, dal punto di vista doganale, è previsto che i veicoli in questione siano inquadrati nel regime doganale dell'ammissione temporanea, con validità pari a quella del permesso di soggiorno e con introduzione in Italia senza formalità doganali; la circolare del MIT presenta anche le istruzioni operative da seguire allo scadere della durata dello stato di protezione temporanea, comprese le indicazioni per l'eventuale importazione in franchigia di tali veicoli, ai sensi degli articoli da 4 a 11 del Regolamento (CE) 1186/2009 (fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali).

Si rimanda alla consultazione della circolare per maggiori approfondimenti.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 maggio 2023 - Istruzioni per la corretta compilazione delle dichiarazioni doganali per importazione di merci in regime di uso finale (End Use)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato gli operatori dell'introduzione, a far data dal 25 maggio, di nuovi controlli automatici sulle dichiarazioni doganali presentate, mirati alla verifica della corretta compilazione delle dichiarazioni relative al regime di uso finale (End Use).

Nella fattispecie, i controlli riguardano la corretta indicazione dei codici di preferenza tariffaria, come indicati nella tabella L della "Tabella codifica import" pubblicata dall'Agenzia.

ADM informa anche che, nel caso in cui le merci da vincolare al regime di uso finale siano destinate all'introduzione in un deposito fiscale ai fini IVA o accise, il Data Element <RegimeRichiesto> deve essere valorizzato con il codice 44 e il D.E. <CodiceProceduraAggiuntiva> con il codice 5EU (che identifica "Merci END USE destinate ad essere introdotte in un deposito fiscale IVA e/o Accise").

SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE | LEGISLAZIONE NAZIONALE



Determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2023. (23A02530) (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2023)

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2023, sono state determinate le scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2023.

Il suddetto decreto stabilisce che l'anno scorta 2023 inizia il 1º luglio 2023 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2024.

L'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, in tale periodo, è determinato in complessive 10.549.413 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2022.



Modalità attuative dell'articolo 23, comma 12, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. (23A03148) (GU Serie Generale n.124 del 29-05-2023)

Il Decreto Ministeriale in esame definisce le misure attuative della disposizione di cui all'articolo 23, comma 12, Dlgs n. 504/1995, come modificato dall'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022.

Per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti, di capacità inferiore a 400 metri cubi, e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici, di capacità inferiore a 10.000 metri cubi che hanno perso i requisiti per la gestione in regime di deposito fiscale, il depositario, entro e non oltre venti giorni dalla notifica della comunicazione di sospensione dell'autorizzazione, può presentare elementi che provino al contrario la sussistenza delle condizioni o richiedere la prosecuzione transitoria, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla predetta notifica, dell'attività in regime di deposito fiscale.

Il soggetto dovrà prestare, entro dieci giorni, una garanzia (in denaro o titoli di Stato) nella misura del cento per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente a quello di notifica della comunicazione di sospensione.

In ciascuno dei dodici mesi di prosecuzione transitoria dell'attività, la garanzia dovrà essere adeguata sulla base dei prodotti estratti dal deposito nel mese precedente.

SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE | UNIONE EUROPEA



Causa C-412/21, Dual Prod: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Satu Mare — Romania) — Dual Prod SRL / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca — Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate («Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 16, paragrafo 1 - Autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa - Provvedimenti di sospensione in successione - Natura penale - Articoli 48 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Principio della presunzione d'innocenza - Principio del ne bis in idem - Proporzionalità»)

La Corte, nella sentenza in commento ha stabilito che, sulla base delle disposizioni dell'art 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'autorizzazione ad operare a titolo di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa non possa essere sospesa a seguito di mere presunzioni oggetto di un'indagine penale in corso, senza che sia intervenuta la pronuncia di una condanna definitiva.

Invece, sulla base dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non è ammissibile l'irrogazione di una seconda sanzione di natura penale in ragione di illeciti commessi in violazione del regime dei prodotti soggetti ad accisa, nei confronti di una persona giuridica che, per i medesimi fatti, sia già stata destinataria di una sanzione di natura penale divenuta definitiva, a meno che sussistano le condizioni citate nella sentenza in oggetto.

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp

customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Milano

Viale Abruzzi, 94

Roma

Via Ludovisi, 16

Torino

Corso Re Umberto, 9bis

Bologna

Corte Isolani, 1

Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News dogane&accise viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 06 giugno 2023

www.bdo.it







BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.